



# Ufficio Giustizia Sportiva

## Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali

Al tesserato Karlheinz Meraner

All'IDG Monica Ombellini

e.p.c. alla Segreteria Sportiva

**Oggetto: Delibera 04\_2022 del 30/04/2022**

Premesso che:

- In data 23-24/04/2022 a Gropparello (PC) località Lodola veniva effettuata la prima prova del Campionato Italiano Speeddown 2022;
- Sono state effettuate tre prove libere, due Sabato 23 ed una la Domenica 24 (come sostituzione di quella che il sabato era stata anticipata);
- Sono state effettuate tre manche di gara la domenica 24 terminate alle ore 16 con 71 iscritti e 58 classificati nelle varie categorie e la pubblicazione delle classifiche alle ore 16,10;
- È stato redatto un verbale dall'IDG designato. Sig.ra Monica Ombellini, nel quale sono stati riportati comportamenti irrilevanti e gravemente offensivi di alcuni concorrenti nei confronti sia dell'IDG stesso che di altri ufficiali di gara, ma non sono stati forniti i nominativi salvo un diverbio intercorso col concorrente 804;
- Precedentemente alla prima discesa di prova sono state registrate delle lamentele sulla sicurezza del percorso al seguito delle quali l'IDG contattava il DDG sig. Omar Stragliati per ricercare una soluzione;
- La soluzione presa è stata quella di meglio riposizionare le protezioni senza però riuscire ad aumentarle e di questo sono stati informati i referenti di categoria;
- Al termine della prima discesa di prova il concorrente Karlheinz Meraner rilasciava uno scritto manuale nel quale lamentava lo scarso ed inadeguato posizionamento delle protezioni su quasi tutto il percorso;

- Lo stesso concorrente abbandonava la gara, non avendo ricevuto soddisfazione, riservandosi successivamente di avanzare reclamo a codesto ufficio;
- In Data 28/04/2022 giungevano alla mail [giudice.unico@speeddownitalia.it](mailto:giudice.unico@speeddownitalia.it) dalla mail [k.meraner@autoplus.bz.it](mailto:k.meraner@autoplus.bz.it) diverse mail di cui la prima era il reclamo a firma Gerold Spitaler e Karlhein Meraner, il secondo era una contabile di euro 50,00 con causale “cauzione per ricorso” ed inoltre diversi video che illustravano il percorso e le rispettive protezioni;
- La mail contenente il ricorso asserisce che le protezioni posizionate lungo il percorso erano insufficienti se non addirittura assenti, che la soluzione prospettata non veniva ritenuta sufficiente e che le prove, iniziate in anticipo, non hanno permesso alla reclamante la risalita del percorso per disputarne la prima e pertanto “chiede l’annullamento” della gara.

#### Diritto:

Qualsiasi osservazione o lamentela riguardo le attrezzature ed il campo gara deve sempre essere avanzata prima dell’inizio della gara stessa che per lo speeddown si intende entro la prima manche ufficiale, questo è stato rispettato dalla reclamante anche se era più urbano e dignitoso un preannuncio di due righe su carta bianca che uno su due fogli di carta intestata ad una ditta estranea allo speeddown, lo scritto dettagliato sta nel reclamo e non nel preannuncio dello stesso. Il reclamo è giunto in forma, modi e tempi prescritti con giusta tassa allegata e pertanto lo si ritiene corretto. I “media”, sebbene non ufficiali, possono essere sempre presi in considerazione ma devono consentire una loro chiara collocazione temporale e geografica, quelli inviati consentono di individuare dove sono stati raccolti ma non quando ed il fatto che le protezioni sono state diversamente distribuite, creando due distinte situazioni temporali, rendono tali prove non ammissibili. La complessità della normativa e della situazione creatasi nonché l’enorme impatto del giudizio che ne consegue consiglia una puntuale ma non affrettata decisione, cosa consentita e regolamentata che prevede la soluzione del giudizio entro la successiva tappa del campionato. Inoltre nel rapporto dell’IDG alcune infrazioni comportamentali sono state descritte senza attribuzione certa di responsabilità e pertanto indefinibili.

PQM

#### Si decide di:

1. Posporre il giudizio e l’omologazione della gara di Gropparello entro la prossima gara di campionato italiano e cioè fino al 13 Maggio 2022;
2. Di richiedere un supplemento di rapporto all’IDG chiedendo, se possibile, di indicare i concorrenti che hanno tenuto un comportamento maleducato e di inviarlo entro il 07 Maggio 2022;
3. Incaricare la segreteria sportiva della diffusione ed affissione sul sito istituzionale della presente delibera impugnabile nei tempi e modi prescritti.

Dal suo ufficio il Giudice Unico Claudio Ceccon

*Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*